



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere-Rel.
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

INTERNAZIONALE PRIVATO Ud.24/02/2023 CC
---

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 10544/2022 R.G. proposto da:

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in presso lo studio  
dell'avvocato \_\_\_\_\_ che lo  
rappresenta e difende,

-ricorrente-

contro

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1229/2020  
depositata il 12/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023  
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.



**FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione di pregressa decisione per effetto di ordinanza di questa Corte n. 17170/2020, nel giudizio promosso, ex artt.702 bis c.p.c. e 30 d.lgs. 150/2011, da \_\_\_\_\_ cittadina iraniana, residente a Bari, nei confronti di \_\_\_\_\_ cittadino iraniano ed italiano, pure residente a Bari, e del Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenere la cancellazione, per contrarietà all'ordine pubblico, della trascrizione nei registri di matrimonio del suddetto Comune della sentenza pronunciata, in data 24/11/2014, dalla Corte Suprema di Teheran, a definizione di procedimento di divorzio tra la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi da tempo residenti in Italia e sposatisi, in Iran, nel marzo 1999, dalla cui unione era nato nel 2000 un figlio, ha respinto la domanda della \_\_\_\_\_ confermando la legittimità della trascrizione .

La Corte d'appello di Bari ha rilevato che: a) la stessa Corte barese, con ordinanza n. cronol. 1256/2016, aveva accolto il ricorso della \_\_\_\_\_ ordinando la chiesta cancellazione della trascrizione, rilevando che la sentenza iraniana contrastava con i principi fondamentali del nostro ordinamento, sussistendo in Iran una norma del codice locale (art.1133) che prevedeva espressamente la possibilità solo per il marito di divorziare senza che la moglie potesse paralizzare questa iniziativa; b) la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17170/2020, aveva, tuttavia, accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, proposto avverso tale pronuncia dall \_\_\_\_\_, con il quale si lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 13,14,15 e 16, nonché degli artt. 31,64 e 67 L. 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 1133 e 1143 c.c. iraniano, in uno con l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando, in motivazione, che *«quando il giudizio di delibazione si incentri sul requisito dell'ordine pubblico, la valutazione che si richiede al giudice deve mantenersi fedelmente aderente al dettato normativo*



della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera non può avere luogo se le sue disposizioni producono "effetti contrari all'ordine pubblico" e, di conseguenza, occorre che il giudice, senza estendere la propria cognizione aliunde, valuti "gli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto"», il che comporta l'esclusione di «ogni possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito nè di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano», mentre, nella fattispecie, la Corte d'appello aveva incentrato il giudizio non tanto sugli effetti dell'atto quanto sul suo contenuto, non rifuggendo «anche da una lettura di merito della vicenda, tanto da sottolineare che, per come è regolata dalle norme iraniane, la fattispecie divorzile oggetto di disamina "per il suo carattere unilaterale ed arbitrario, non si discosta dall'istituto del ripudio", come tale generalmente riprovato», ed aveva ritenuto che «per il fatto, in particolare, di riconoscere una condizione di privilegio del marito rispetto alla moglie, posto che il primo può divorziare dalla seconda senza che questa ne possa "paralizzare" la volontà, il divorzio iraniano realizzi un modello giuridico inconciliabile con le "regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali"», con ciò mostrando «di coltivare un'esegesi del limite concretamente operante nel giudizio di delibazione che non era praticabile, per quanto si è poc'anzi detto, neppure prima che la nozione di ordine pubblico fosse oggetto dell'evoluzione in senso estensivo di cui si è dato sopra conto»; c) di conseguenza, la Corte d'appello, nei giudizi riuniti in riassunzione, promossi dalla \_\_\_\_\_ e d \_\_\_\_\_, richiamati i limiti del giudizio di rinvio e la non sindacabilità, anche alla luce di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità, della sentenza



di cassazione, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto, rilevata la tempestività della riassunzione, ha osservato che l'oggetto della domanda atteneva alla possibilità di riconoscere gli effetti civili di una pronuncia emessa da un tribunale di uno Stato diverso da quello italiano e che, alla luce di quanto disposto dalla Corte di Cassazione, il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera doveva intendersi limitato agli effetti dell'atto nel nostro ordinamento; d) non potevano quindi essere accolti i due motivi di impugnazione proposti dal ricorso della \_\_\_\_\_ (l'equiparazione del divorzio iraniano, nella specie divorzio «*Rojee*», al ripudio, con contrarietà all'ordine pubblico, sostanziale riguardo al principio fondamentale di eguaglianza tra i coniugi e di non discriminazione contro le donne, e processuale, in punto di difetto di garanzia al diritto di difesa della moglie, e il mancato rispetto del principio del contraddittorio, in relazione al mancato ascolto del figlio, alla mancata previsione per la legge iraniana del diritto della donna a chiedere il divorzio, al valore dato nel processo alla testimonianza della donna), in quanto, con riferimento alla legge iraniana in materia di divorzio e avuto riguardo al divorzio del tipo «*Rojee*», azionato dal marito, la ricorrente non aveva esposto «*quali siano state le violazioni sostanziali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in concreto perpetrate in suo danno nel giudizio di divorzio iraniano, limitandosi nel giudizio di rinvio a richiamare i principi dettati dalla sentenza n. 16804 dalla S.C. di Cassazione il 07.08.2020 nella diversa fattispecie di un divorzio palestinese che la Corte aveva ritenuto assimilabile ad un ripudio*», istituito questo sulla cui contrarietà con i principi fondamentali del diritto internazionale ed incompatibilità con l'ordine pubblico determinata dal trattamento discriminatorio dei coniugi già la giurisprudenza di merito e di legittimità si era più volte espressa; e) non risultava, in particolare, che il divorzio in questione potesse essere assimilato al



ripudio islamico, con inidoneità dello stesso a produrre effetti contrari all'ordine pubblico, considerato che, dagli atti, emergeva come la \_\_\_\_\_, cittadina iraniana, farmacista di professione e di elevato cetto sociale, si era costituita in tutti e tre i gradi del giudizio di divorzio iraniano, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado del Tribunale di Teheran sia in appello sia dinanzi alla Corte Suprema, era stata assistita tecnicamente da un proprio difensore di fiducia, aveva visto riconoscere tutte le proprie richieste, economiche (riconoscimento di assegno divorzile, la contribuzione per i servizi resi durante il matrimonio e la conservazione della dote nuziale, pari ad oltre € 200.000,00), nel rispetto dei diritti fondamentali di difesa e di contraddittorio, non si era mai opposta alla competenza del giudice iraniano a decidere sulla domanda di divorzio secondo la legge iraniana o alla richiesta di divorzio (essendosi nella sentenza di primo grado dato atto del fallimento dei tentativi della corte volti «a stabilire la pace fra i coniugi»), né aveva mai eccepito la pendenza in Italia del giudizio di separazione dalla stessa successivamente introdotto, nel 2013, dinanzi al Tribunale di Bari (sospeso, ex art.295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza straniera di divorzio) ed inoltre la sentenza dava atto del rilascio del certificato di inconciliabilità dei coniugi .

Avverso la suddetta pronuncia \_\_\_\_\_ propone ricorso per cassazione, notificato l'8/4/2022, affidato a due motivi, nei confronti di \_\_\_\_\_ (che resiste con controricorso, notificato il 18/5/2022).

### **Ragioni della decisione**

1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 13,14,15,16, 19 n. 2, 31, 64 comma 1 lett.g.67,69 Lg 218/1995, 2, 3, 29, 30, 111 Cost. , 6 e 14 CEDU, 16, par.1 lett.c) Convenzione Nazioni Unite sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro



le Donne, ratificata in Italia nel 1985, 8 e 12 CEDU, 5 Protocollo Addizionale n. 7 alla CEDU, 16 Convenzione delle Nazioni unite e 6 Convenzione europea, 3,18,12 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo di New York, 24 Carta Diritti Fondamentali dell'UE, 4 e 6 Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996, ratificata in Italia con legge n. 77/2003; b) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla cittadinanza italiana dell' \_\_\_\_\_ cosicché il limite dell'ordine pubblico non poteva subire attenuazioni con riguardo a soggetti che presentano collegamenti esclusivi con l'ordinamento del Foro, ai sensi dell'art.19, comma 2 l.218/1995.

2. La prima censura, con la quale si denuncia che la Corte di merito non avrebbe rispettato le «*linee guida*» dell'ordinanza di rimessione di questa Corte, indagando tutti i profili della vicenda in esame alla luce dei principi di carattere universale tesi ad assicurare la più ampia tutela ai diritti fondamentali (art.14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul divieto di discriminazione, al pari dell'Art,6 della Convenzione Nazioni Unite, art.8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita familiare, all'art,12 sul diritto di sposarsi e costituire un nucleo familiare, all'art.5 del Protocollo n. 7 sul diritto di eguaglianza del partner, all'art.111 Cost. e 6 CEDU sul diritto ad un processo equo ed in condizioni di parità sostanziale e processuale delle parti), è inammissibile.

Assume la ricorrente che il ripudio di diritto islamico è contrario, in assoluto, all'ordine pubblico in quanto non muove da alcuna delle cause di scioglimento del matrimonio previste dalla legge nazionale n. 898/1970, contrasta con i principi di parità ed uguaglianza tra uomo e donna e con il divieto di discriminazione in base al sesso, non include disposizioni a protezione della prole minore, omette qualsiasi regolazione dei rapporti economici fra i coniugi. Nella fattispecie, come già esposto in sede di domanda introduttiva di cancellazione della trascrizione della sentenza straniera, era stato



violato il principio del contraddittorio in quanto la sig.ra \_\_\_\_\_ non era stata mai ascoltata personalmente, avendo, in sua vece, il Tribunale di Teheran disposto l'ascolto della sorella del marito, ed inoltre la sentenza straniera, senza alcuna indagine sulle competenze genitoriali e senza l'ascolto del minore ultradodicesimo, aveva disposto l'affidamento esclusivo e la tutela del minore in capo al padre (*«i coniugi sono in possesso di un figlio tredicesimo la cui tutela spetta al padre e alla coniuge è consentita la visita»*). Ma la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rilevato che, da un lato, in ordine alla lamentata contrarietà del divorzio iraniano, equiparabile ad un ripudio islamico, all'ordine pubblico, non era stata neppure allegata quali fossero state, con riferimento alla legge iraniana in materia di divorzio e avuto riguardo al divorzio del tipo «*Rojee*», azionato dal marito, *«le violazioni sostanziali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in concreto perpetrate in suo danno»* e che, dall'altro lato, tali violazioni, come pure l'assimilazione del divorzio «*Rojee*» al ripudio islamico, dagli atti non emergevano, atteso che la \_\_\_\_\_, cittadina iraniana, farmacista di professione e di elevato ceto sociale, si era costituita in tutti e tre i gradi del giudizio di divorzio iraniano, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado del Tribunale di Teheran sia in appello sia dinanzi alla Corte Suprema, era stata assistita tecnicamente da un proprio difensore di fiducia, aveva visto riconoscere tutte le proprie richieste, economiche (un assegno divorzile, la contribuzione per i servizi resi durante il matrimonio e la conservazione della dote nuziale, pari ad oltre € 200.000,00), nel rispetto dei diritti fondamentali di difesa e di contraddittorio, non si era mai opposta alla competenza del giudice iraniano a decidere sulla domanda di divorzio secondo la legge iraniana o alla richiesta di divorzio (essendosi nella sentenza di primo grado dato atto del fallimento dei tentativi della corte volti *«a stabilire la pace fra i coniugi»*).



Questa Corte, nell'ordinanza n. 17170/2020, che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte barese qui impugnata, ha affermato che: a) quando il giudizio di delibazione si incentri sul requisito dell'ordine pubblico, la valutazione che si richiede al giudice deve mantenersi fedelmente aderente al dettato normativo della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera non può avere luogo se le sue disposizioni producono «*effetti contrari all'ordine pubblico*» e, di conseguenza, occorre che il giudice, senza estendere la propria cognizione *aliunde*, valuti «*gli "effetti" della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un'indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto*» (Cass., Sez. I, 18/04/2013, n. 9483), essendo esclusa ogni possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito nè di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano (Cass., Sez. L. 25/07/2016, n. 15343); b) nella specie, la pregressa ordinanza d'appello, nel riconoscere che il divorzio iraniano, stante la condizione di privilegio del marito rispetto alla moglie, posto che il primo può divorziare dalla seconda senza che questa ne possa «*paralizzare*» la volontà, realizzi un modello giuridico inconciliabile con le «*regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali*» e nell'affermare che la normativa iraniana «*sancisce una fattispecie di divorzio che per il suo carattere unilaterale ed arbitrario, non si discosta dall'istituto del ripudio*», come tale generalmente riprovato, mostrava «*di dar corpo ad un giudizio che non ha propriamente ad oggetto gli effetti dell'atto, ma ne sindaca più apertamente il contenuto*», non rifuggendo anche da una lettura di merito della vicenda, invece preclusa; c) inoltre, sempre in relazione alla compatibilità della sentenza straniera con il limite



dell'ordine pubblico previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), ma avuto riguardo ai principi che rispondono all'esigenza di carattere universale di assicurare la più ampia tutela ai diritti fondamentali in rapporto alla disparità tra uomo e donna vigente nell'ordinamento iraniano anche sotto il profilo processuale - dovendo comunque il giudice della delibazione *«verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione»* (Cass., Sez. I, 03/09/2015, n. 17519) e se, nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero, siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa, con un *«un controllo di regolarità dell'intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale (Cass., Sez. I, 22/07/2004, n. 13662)»* -, la Corte d'Appello avrebbe dovuto *«motivare in modo più compiuto le proprie conclusioni»* e procedere ad una esatta ricognizione della fattispecie concreta, verificando se fossero stati o meno effettivamente violati i diritti essenziali della difesa.

Orbene, come ribadito da questa Corte (Cass. 17790/2014; Cass. 27337/2019; Cass. 448/2020) *«i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e*



*decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità».*

Nella specie, la Corte di merito, in sede di rinvio, a fronte di una cassazione della pregressa decisione per carenza di motivazione e violazione di legge, ha correttamente rivalutato i fatti già acquisiti ai fini del giudizio di contrarietà, sotto il profilo degli effetti, del divorzio iraniano all'ordine pubblico interno ed internazionale, tenendo conto di tutte le circostanze emerse, in ordine allo svolgimento del giudizio iraniano, avuto in primis riguardo alla violazione dei diritti di difesa, escludendone la ricorrenza.

La censura neppure si confronta con tale argomentata motivazione. La ricorrente si limita a reiterare, in particolare in premessa del ricorso, la doglianza in ordine al fatto che essa non era stata sentita personalmente, che era mancato l'ascolto del figlio minore ultradodicesimo, in punto di adozione dei provvedimenti riguardanti la prole.

3. La seconda censura è inammissibile.

Osserva la ricorrente che, stante la prevalenza, ai sensi del secondo comma dell'art.19 l.218/1995, della legge italiana per effetto della cittadinanza plurima, anche italiana, del marito, il limite di ordine pubblico da vagliare sarebbe stato solo quello emergente dai principi essenziali dell'ordinamento nazionale e, nella specie, il ripudio secondo il diritto islamico, nel quale il marito e non la moglie può porre fine al vincolo coniugale, essendo radicalmente incompatibile con l'ordine pubblico del Foro, laddove vi siano collegamenti esclusivi, quale nella specie la cittadinanza anche italiana del marito, non può essere riconosciuto in Italia.



La teoria «*dell'effetto attenuato dell'ordine pubblico*» (applicata dalla giurisprudenza francese in particolar modo), secondo cui si possono produrre effetti nell'ordinamento del Foro di un diritto validamente acquisito senza frode all'estero, malgrado il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, dovrebbe essere superata, nella specie, dal c.d. «*ordine pubblico di prossimità*», secondo il quale il funzionamento di detto limite non può subire attenuazione alcuna, con riguardo a soggetti che presentano collegamenti esclusivi con l'ordinamento del Foro. Peraltro, si deve osservare, la teoria dell'ordine pubblico di prossimità dà rilievo a tutti i casi in cui vi sia un significativo collegamento con il foro, dato non solo dalla cittadinanza, ma anche dalla residenza o dal domicilio.

Ora, anzitutto, viene denunciato non tanto un fatto storico, quanto una questione giuridica: la portata del limite dell'ordine pubblico da vagliare in rapporto a riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio, assimilabile al ripudio islamico, laddove uno dei coniugi stranieri sia anche cittadino italiano.

Inoltre, come eccepito dal controricorrente, la questione appare anche nuova, non avendo formato oggetto di doglianza nei precedenti gradi del giudizio, il che è ancora più di rilievo, considerato che il giudizio di rinvio, quale quello in cui è stata emessa la decisione impugnata, è un giudizio c.d. chiuso, in cui non può ammettersi l'introduzione di nuove domande o eccezioni.

In ogni caso, quand'anche il vizio dedotto possa ritenersi ammissibile, la ricorrente fonda la doglianza essenzialmente sul richiamo, per evidenziare la decisività del fatto storico omesso, del principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 16804/2020, secondo cui «*la decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta*



*all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi)».*

Tale sentenza avrebbe, ad avviso della ricorrente, sancito una «generalizzata chiusura dell'ordinamento interno rispetto all'ingresso di provvedimenti di ripudio».

La fattispecie in cui tale precedente è stato pronunciato può essere così riassunta: due coniugi, aventi entrambi nazionalità sia italiana che giordana, avevano contratto nel 1992 il loro matrimonio a Nablus, città che sorge nella parte della Cisgiordania amministrata dall'Autorità nazionale palestinese e il tribunale sciaraitico della stessa città, con decisione non definitiva del luglio 2012, e quindi con sentenza definitiva del novembre 2012, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, in conseguenza dell'esercizio del ripudio unilaterale da parte del marito (*talàq*), e questa decisione era stata trascritta nei nostri registri dello stato civile; la donna aveva quindi adito l'autorità giudiziaria italiana per domandare la cancellazione della trascrizione della sentenza palestinese, perché contraria all'ordine pubblico italiano.

Questa Corte ha osservato, in quel giudizio, che: a) nell'ambito del riconoscimento (degli effetti) della sentenza straniera o del provvedimento straniero, occorre verificarne la compatibilità con i principi giuridici fondamentali tratti dai principi sovranazionali, dalla Costituzione ma, non ultimo, anche dalle leggi ordinarie e dalle norme codicistiche che regolano gli istituti in Italia; b) riguardo al profilo dell'ordine pubblico processuale, il procedimento svoltosi in Palestina è incompatibile con la tutela del diritto di difesa della moglie e con la garanzia di effettività del contraddittorio, in quanto, nel caso in esame, la moglie aveva ricevuto la notifica del



provvedimento di registrazione del ripudio del marito **revocabile** (nel termine di legge), ma senza aver potuto partecipare alla procedura e, successivamente, non risultava che la stessa avesse neppure ricevuto notifica dell'avvio della seconda fase del procedimento, volto all'accertamento dell'irrevocabilità del ripudio, che si era pertanto svolto in assenza della stessa; c) non risultava inoltre rispettato il principio posto a base dell'ordine pubblico processuale in ordine al presupposto dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non emergendo, dalla decisione straniera, che il Tribunale sciaraitico aveva provveduto all'accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto affettivo e di convivenza dei coniugi, ovvero della possibilità di una sua composizione o continuazione; d) ancora, con riguardo al profilo dell'ordine pubblico sostanziale, non risultava rispettato il principio di non discriminazione dei coniugi nella tutela giuridica per ragioni di sesso, in quanto l'istituto del ripudio disciplinato dalla legge giordana, applicabile in Palestina, si rivelava discriminatorio per la donna, poiché il solo marito era abilitato a liberarsi del vincolo matrimoniale con la formula del talàq, senza neppure essere tenuto ad addurre una motivazione, ed essendo quindi l'effetto risolutivo del matrimonio ricollegato ad una decisione unilaterale e potestativa del solo marito.

Nella motivazione, facendosi richiamo specifico a relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte, si è inoltre rilevato che non esiste un «*diritto islamico unitario*» nella materia del diritto di famiglia e delle persone, registrandosi tra i diversi Stati rilevanti differenze, in primo luogo in ordine alle modalità procedurali da seguire per conseguire il divorzio, e pure in relazione agli organi deputati a pronunciarlo, cosicché il giudizio sulla compatibilità con l'ordine pubblico di una decisione di divorzio pronunciata in un Paese il cui ordinamento giuridico sia ispirato ai principi della tradizione islamica deve essere effettuato con cautela, valutando



caso per caso. Quanto alla ricostruzione dell'istituto del ripudio islamico, si legge invero nella sentenza: *«Con il termine Talaq (dal verbo talaqa, lasciare andare) si indica appunto la possibilità riservata all'uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia conoscenza. E' un diritto che l'uomo può consentire ad altri di esercitare, tanto che, può addirittura essere previsto nel contratto matrimoniale che sia la moglie stessa, autoripudiandosi, a porre fine al matrimonio. Oggi, in molti codici del diritto islamico, il ripudio è collocato all'interno di un procedimento giudiziario, avendo gradualmente perduto il suo originario carattere negoziale, e si è cercato di attenuarne il carattere arbitrario, ma continua comunque ad essere previsto nella gran parte degli ordinamenti giuridici arabo-islamici. Generalmente, l'autorità che interviene svolge spesso funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito. Infatti, il provvedimento che incorpora il ripudio (talaq) recepisce il potere unilaterale di ripudio con funzioni di omologa e di presa d'atto della volontà del marito di sciogliersi dal matrimonio. Gli aspetti che maggiormente hanno risentito. dei tentativi di modernizzazione dell'istituto riguardano dunque sia la forma, che viene codificata, sia le modalità di determinazione dell'indennizzo, dovuto dal marito alla moglie in caso di ripudio ingiustificato. Secondo il diritto islamico, il ripudio può essere revocabile e irrevocabile e, se il matrimonio è stato consumato, il ripudio diviene irrevocabile e scioglierà il contratto matrimoniale solo se il marito per tre volte, ad intervalli di tempo prefissati, confermerà l'intenzione con la ripetizione della formula. Prima dello scadere del periodo di tre mesi, il marito ha la facoltà di ritrattare il ripudio pronunciato e riprendere la vita in comune. Trascorsi i tre mesi, senza la ritrattazione o senza la pronuncia di un nuovo ripudio revocabile, il*



*matrimonio è sciolto. Il talaq può essere anche ripetuto nelle stesse formule del primo, ma non più di tre volte».*

Questa Corte, peraltro, già con la pronuncia n. 3881/1969, aveva sancito che «*se, a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja, l'istituto del divorzio non può ritenersi contrario ai principi di ordine pubblico, stante la riconosciuta possibilità di dichiarare efficaci in Italia le sentenze straniere di divorzio relative a matrimoni civili contratti da cittadini stranieri, non si concilia, tuttavia, con i principi stessi l'efficacia di una dichiarazione unilaterale di ripudio comunque resa dal marito e comunque ricevuta e certificata dal pubblico ufficiale straniero, (sia pure che l'atto in questione sia conforme alla legge del Paese in cui è stato redatto - nella specie Iran -), in quanto essa conduce allo scioglimento del matrimonio non per cause predeterminate dalla legge ed accertabili nell'effettivo contraddittorio di entrambi i coniugi, ma per mera volontà discrezionale del marito stesso» (nel caso in questione, il matrimonio era stato celebrato in Italia tra un cittadino iraniano ed una cittadina italiana ed era stato sciolto in conseguenza della dichiarazione unilaterale di ripudio pronunciata dal marito innanzi ad un ufficio notarile di Teheran, all'insaputa della moglie. e questa Corte aveva ritenuto la contrarietà con l'ordine pubblico della pronuncia in quanto «*eleva il marito ad arbitro del vincolo coniugale*»).*

In definitiva, deve osservarsi che i casi possono essere diversi, perché gli ordinamenti matrimoniali non sono uguali nei diversi Stati il cui ordinamento giuridico è ispirato ai principi dell'Islam; in alcuni Paesi si è avviato, in effetti, un processo di giurisdizionalizzazione del procedimento. Il limite dell'ordine pubblico ha proprio la funzione di impedire la produzione in Italia da parte di norme o sentenze straniere di effetti contrari ai nostri principi fondamentali irrinunciabili.



Si è rilevato, in dottrina, che sia necessario assicurare, ad es., che la donna non subisca ulteriori pregiudizi per effetto del mancato riconoscimento del ripudio, come nel caso in cui ella acconsenta al ripudio o ne abbia addirittura chiesto il riconoscimento in Italia o abbia beneficiato di una protezione pecuniaria sufficiente. In tali casi, non vi sarebbe alcuna ragione per escludersi il riconoscimento di effetti in Italia del divorzio straniero. E, nel 2005, l'Institut de droit international ha adottato una risoluzione al fine di avvisare che il diniego di riconoscimento possa avere luogo solo nel caso in cui la moglie sia o sia stata cittadina dello Stato in cui il riconoscimento è richiesto o vi sia abitualmente residente al momento dell'istanza ovvero qualora essa abbia acconsentito al ripudio o sia stata indennizzata in termini pecuniari. Si è parlato di ordine pubblico c.d. attenuato, volendosi fare riferimento al necessario arretramento del concetto stesso di fronte a *status* e rapporti legittimamente già insorti e consolidatisi nell'ambito dell'ordinamento straniero con cui i soggetti presentano significativi elementi di contatto.

Nell'ipotesi in cui, come nella specie, il ripudio islamico sia stato pronunciato in via giudiziale, da giudice di paese extra UE, ai sensi dell'art. 64 l.218/1995, occorre verificare l'oggettiva competenza del giudice straniero ed il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento italiano in ambito processuale (c.d. ordine pubblico processuale), quali il diritto di difesa e l'ordine pubblico.

Nella specie, la trascrizione dell'atto straniero è stata richiesta dal marito e la moglie si è opposta, chiedendo la cancellazione della effettuata trascrizione.

Il fatto che il marito sia anche cittadino italiano (con conseguente collegamento anche con il Foro richiesto) non assume rilievo decisivo, ai fini di escludere il riconoscimento degli effetti della sentenza iraniana di divorzio, in quanto è lo stesso            ad avere chiesto la trascrizione in Italia del divorzio pronunciato a Teheran e



non si pone quindi una questione di tutela di detto soggetto, che presenta anche un collegamento stretto con l'Italia, rispetto all'istituto del ripudio.

Nella specie, inoltre, si è escluso, motivatamente, nella decisione della Corte barese che sia stata, nel processo disciplinato dall'ordinamento iraniano, allegata e dimostrata una effettiva compromissione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, rispetto alla posizione della

Resta il tema del contrasto con l'ordine pubblico determinato da violazioni dei principi fondamentali dell'individuo riconosciuti come valori universali, quali la tutela della parità di genere ed il principio di non discriminazione anche all'interno del matrimonio (artt.2,3 e 29 Cost., 14 CEDU), in rapporto all'istituto del ripudio islamico quale atto di iniziativa unilaterale, con il quale il marito si vuole liberare dal vincolo nuziale.

Ma sul punto il ricorso è del tutto generico e privo di specificità, oltretutto a fronte di una sentenza che ha accertato che il divorzio in oggetto non può ritenersi «*assimilabile al ripudio*».

4. Il controricorrente ha chiesto la condanna della ricorrente ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

La richiesta non può essere accolta, attesa la complessità delle questioni di diritto, attinente alla sfera dei diritti personalissimi, sottese alla presente controversia, non ancora neppure pienamente risolte a livello giurisprudenziale e dottrinario.

Si è ritenuto, invero, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che costituisca «*indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o*



*la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta» (Cass. 4430/2022). Il che, nella specie, non ricorre.*

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Ricorrono giusti motivi, in considerazione della complessità e dell'importanza delle questioni trattate, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso e dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023.

Il Presidente

